DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I **dispositivi di protezione individuale** (**DPI**) sono le attrezzature indossate dal lavoratore per proteggersi dai rischi che non possono essere in alcun modo rimossi.

I principali **dispositivi di protezione individuale** sono:

* Caschi, berretti e retine per la protezione della testa;
* Guanti, ditali e manicotti per la protezione di mani e braccia.

Tutti questi dispositivi di sicurezza vanno mantenuti in perfetta efficienza, devono essere disponibili in azienda, facilmente reperibili e corredati da adeguate informazioni sul loro corretto utilizzo e sui rischi a cui si va incontro non utilizzandoli.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il DLgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere a un’ adeguata informazione di ciascun lavoratore su:

* Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’azienda generale;
* Misurare le attività di protezione e prevenzione adottate;
* Rischi, pericoli e normative di sicurezza relativi alla sua attività;
* Azioni previste di primo soccorso, dispositivi antincendio e procedure di evacuazione dei lavoratori in caso di necessità;
* Nome del responsabile del servizio di protezione e del medico competente.

La normativa afferma che ciascun lavoratore, in occasione della sua assunzione, del suo trasferimento o all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o prodotti, riceva un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprio mansioni. Tale formazione dovrà essere ripetuta all’insorgere di nuovi rischi.

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT)

Si definisce *videoterminale* (VDT) uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento impiegato e si considera *lavoratore al videoterminale* chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali.

Il responsabile aziendale per la sicurezza deve verificare che queste mansioni sono assegnate alternativamente a persone diverse in modo da evitare problemi di vista e di affaticamento. In ogni caso dopo ogni 120 minuti di applicazione continuativa del lavoratore, devono essere previsti 15 minuti di riposo o di attività in altra mansione.

Ogni lavoratore destinato all’uso di VDT deve essere sottoposto a visita preventiva degli occhi e della vista e successivamente con cadenza biennale.

Deve essere, infine, curata l’ergonomia del posto di lavoro.

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Sotto il nome **Nuova Direttiva Macchine** (si definisce **Macchina** un insieme di pezzi o organi di cui almeno uno mobile) rientra un insieme di norme emanate dal Consiglio della Comunità Europea nelle quali sono previsti i requisiti di sicurezza e salute per le macchine e i loro componenti.